



COMUNE DI CARTURA
- PROVINCIA DI PADOVA -

35025 Cartura – Piazza Alcide De Gasperi, 2/3

TEL. 049/9555556 - FAX 049/9555571

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E DELLA ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS).

N. Reg. Ordinanze **N. 2/2023**

IL SINDACO

Premesso che è consistente la diffusione della zanzara *Aedes albopictus* (zanzara tigre) sul territorio comunale, favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia negli ultimi decenni, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre,

PRESO ATTO che, secondo quanto risulta dal "Piano Nazionale di Sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare (*Aedes* sp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2018" e dal "Piano di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori anno 2018" della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e Sanità Pubblica della Regione Veneto, in Italia, a partire dal 2007 e nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali, nonché di Malattia da virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*); RILEVATO che durante le scorse stagioni estive sono stati notificati i primi cluster epidemici di dengue autoctono del territorio regionale;

CONSIDERATO, pertanto, il rischio igienico sanitario che la puntura di zanzara può comportare, oltre al notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre all'aperto ed anche nelle ore diurne nei confronti dell'uomo e degli animali;

RILEVATO che la zanzara tigre depone le uova soprattutto in contenitori di piccole dimensioni dove vi sia acqua stagnante;

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza dell'Azienda Sanitaria relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, rafforzando la lotta preventiva e agendo tramite la rimozione dei focolai larvali con adeguati trattamenti di disinfestazione;

DATO ATTO che per la stagione 2023 l'Amministrazione Comunale ha già provveduto ad assegnare con specifico incarico ad una società competente l'esecuzione degli opportuni trattamenti antilarvali ed adulticidi contro le zanzare in aree pubbliche ma che è indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in essere i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

VERIFICATA la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione della zanzara tigre e della zanzara comune;

RITENUTO di dover intervenire, con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara tigre, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

Vista la legge del 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” con particolare riferimento all’art. 13 del Capo I Titolo 1 “Attribuzione dei Comuni” e dell’articolo 32 comma 3 “Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria”;

Visto il “Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025, approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano in data 15.01.2020 e recepito con la DGR n. 207 del 18.02.2020;

Visto il “Piano regionale di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori anno 2018” della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e Sanità Pubblica della Regione Veneto;

Vista la DGRV n. 389 del 7 aprile 2023

Vista la DGRV n. 100 del 7 febbraio 2022;

Vista la DGRV n. 12 del 12 gennaio 2021;

Vista la DGRV n. 174 del 22 febbraio 2019;

Vista la DGRV n. 2206 del 6 novembre 2012;

Vista la DGRV n. 324 del 14 febbraio 2006;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

ORDINA

a tutta la cittadinanza di :

- non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarli capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatori);
- coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne).

a tutti i condomini e ai proprietari di edifici di:

- trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa già dal mese di aprile fino al mese di ottobre. Il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;
- provvedere il taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare microfocolai;
- evitare l'accumulo rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possono celare la presenza;

Ai proprietari, ovvero coloro che hanno la responsabilità, di cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte:

- Mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano celare il formarsi di raccolta d’acqua;
- Mantenere i corsi d’acqua puliti, liberi dalla eccessiva crescita della vegetazione, per evitare il rallentamento del deflusso dell’acqua o il formarsi di zone di ristagno;

alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento, di:

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- procedere autonomamente, dal mese di aprile al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;

ai responsabili dei cantieri, di;

- eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali;
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;

a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili, di:

- conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, dal mese di aprile al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura;

a coloro che gestiscono attività quali la rottamazione, la demolizione auto, gestione di giardini o di vivai di:

- procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre, delle aree interessate da dette attività,
- coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatori, secchi, bacinelle ecc.),
- avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque a formarsi;

Ai frequentatori dei Cimiteri:

- Nei mesi da Aprile ad Ottobre trattare con prodotti antilarvali l'acqua utilizzata nei vasi per i fiori.
- Ricordarsi di non lasciare mai acqua nei sottovasi.
- Nella impossibilità di utilizzare prodotti antilarvali riempire i vasi portafiori con sabbia.

AVVERTE

- Che in presenza di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, strutture sportive o simili il Comune provvederà a far effettuare appositi trattamenti adulticidi e lavarcidi, per una rapida rimozione dei focolai larvali.

DISPONE

- Di trasmettere la presente ordinanza agli uffici comunali competenti; per la parte che attiene alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni provvedono, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, per la parte operativa all'Ufficio Tecnico;
- La pubblicazione della presente ordinanza fino al giorno 31 ottobre 2023, presso l'albo pretorio del Comune.

Dalla Residenza Municipale, 01 giugno 2023

IL SINDACO
Serenella Negrisolò
